

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

COPIA

ORDINANZA SINDACO

N. 20 DEL 20-06-2017

Oggetto: MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO.

PREMESSO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

CONSIDERATO che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

PRESO ATTO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze e spazi verdi), a causa dell'incuria dei proprietari/conducenti di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali;

CONSIDERATO altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sulle aree destinate alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico;

ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì, causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonché lesive del decoro e della pulizia cittadina;

VISTO l'articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

VISTO il D.P.R. 08/02/1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

VISTO l'articolo 15 comma 1 lettera f) del D. Lgs 285/1992 relativo al "Divieto di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze";

VISTO l'articolo 15 commi 3 e 4 del D. Lgs 285/1992 indicanti che "Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettera f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99,00 e che ne "consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese";

RICHIAMATO l'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del D. Lgs n. 267/2000, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 ad euro 500,00 per violazioni alle disposizioni impartite da ordinanze del Sindaco;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonchè alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1) RACCOGLIERE immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su tutte le strade, marciapiedi, piazze e spazi verdi del centro urbano in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a smaltirli nella corretta modalità di cui alle norme in vigore nel Comune di Uta relative alla raccolta differenziata dei rifiuti;

2) ESSERE SEMPRE FORNITI, nei casi di accompagnamento dei propri animali su tutte le strade, marciapiedi, piazze e spazi verdi del centro urbano, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie;

3) DI AFFIGGERE la presente in tutti i Parchi e Aree Pubbliche Comunali.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente Ordinanza, sarà erogata una sanzione amministrativa di Euro da 25,00 a euro 500,00.

Che ai trasgressori della disposizione di cui al precedente punto 2) "di essere sempre forniti di idonea attrezzatura, sarà erogata la medesima sanzione amministrativa di Euro 25,00 a euro 500,00 anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico".

Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa di euro da 25,00 a euro 500,00.

Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

Si trasmette copia della presente Ordinanza:

- la Comando Polizia Locale - Sede;
- al Messo Comunale - Sede;
- alla Sezione carabinieri di Uta;
- alla Prefettura di Cagliari - UTG;
- alla Compagnia Barracellare di Uta.
- al Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, affinché disponga l'affissione dell'Ordinanza in oggetto in tutti i Parchi e Aree Pubbliche Comunali.

Il personale della Polizia Locale nonchè gli altri soggetti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e di ogni altra azione utile per far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
F. TO PORCU GIACOMO

SINDACO n.20 del 20-06-2017 COMUNE DI UTA

Pag. 3